COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

XLI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 APRILE 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TOSATO**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

AMATUCCI: Modificazioni alla legge 9 agosto 1954, n. 633, recante norme per l'assistenza ai liberati dal carcere. (2191) 436

PRESIDENTE 436

AMATUCCI, *Relatore* 436

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Disposizioni sulle applicazioni alla Corte di cassazione e alla procura generale presso la Corte di cassazione. (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*). (2103) 437

PRESIDENTE . . . 437, 438, 439

MURDACA, *Relatore* . 437, 438, 439

AMATUCCI 437

FORMICHELLA . . . 438

DEGLI OCCHI 438, 439

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 439

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

CARCATERRA ed altri: Modifiche alla tabella alligata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente i tribunali presieduti da magistrati aventi funzioni di cassazione cui sono assegnati pure un consigliere istruttore e un procuratore della Repubblica aggiunto con funzioni di appello (*Urgenza*). (800) 439

PRESIDENTE 439, 440

BREGANZE, *Relatore*. 440

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 440

Votazione segreta:

PRESIDENTE 444

La seduta comincia alle 17,15.

BERLINGUER, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Amatucci: Modificazioni alla legge 9 agosto 1954, n. 633, recante norme per l'assistenza ai liberati dal carcere. (2191).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Amatucci, concernente modificazioni alla legge 9 agosto 1954, n. 633, recante norme per l'assistenza ai liberati dal carcere.

L'onorevole Amatucci ha facoltà di svolgere la sua relazione.

AMATUCCI, *Relatore*. La mia proposta di legge tende a modificare la legge 9 agosto 1954, n. 633, la quale prevede, come è noto, che lo stanziamento della somma di 300 milioni, già iscritto nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia dall'esercizio 1954-55 per provvedere alla assistenza dei liberati dal carcere, venga divisa in parti uguali, come infatti oggi avviene, tra i Consigli di patronato e gli enti o istituzioni aventi per scopo l'assistenza dei liberati dal carcere.

La mia proposta di legge tende a differenziare questa ripartizione, in quanto nella prima applicazione della legge n. 633 si è potuto osservare che, mentre i Consigli di patronato sono 154, gli enti privati che, tra gli altri fini, hanno anche quello della assistenza ai liberati dal carcere, non superano il numero di 80.

Nella relazione scritta che accompagna questa proposta di legge, ho indicato, sia pure sommariamente, i diversi enti i quali non hanno quale scopo preminente l'assistenza ai liberati dal carcere, ma questo fine hanno soltanto marginalmente e spesso, in pratica, non lo attuano.

Ho presentata questa proposta di legge anche in considerazione di un altro fatto. Nella legge 9 agosto 1954, n. 633, non si parla dell'assistenza ai minori dimessi dai riformatori giudiziari o dalle carceri di rieducazione. Non bisogna dimenticare al riguardo che il momento in cui un minore rientra in possesso della propria libertà è particolarmente delicato e a lui si pone il problema di affrontare la vita, spesso a contatto di un ambiente familiare non idoneo a mantenerlo sulla retta via, o addirittura senza appoggio materiale o morale.

Ecco perché ho proposto due articoli di legge con i quali si stabilisce che la somma di 300 milioni venga distribuita a favore dei Consigli di patronato e degli istituti aventi per scopo l'assistenza ai dimessi dagli Istituti di prevenzione e di pena e alle loro famiglie, non già in misura fissa, ma con criterio lasciato al competente Ministero, che saprà valutare quali degli enti richiedenti meritino i finanziamenti e in quale misura.

Mi permetto, a questo punto, di proporre un emendamento per rendere la dizione dell'articolo 2 della proposta di legge più consona allo scopo. Ove è detto che « La somma sarà distribuita a favore dei Consigli di patronato e delle istituzioni aventi per scopo l'assistenza ai dimessi dagli Istituti di previdenza e di pena e alle loro famiglie », propongo di sostituire la seguente formulazione:

« La somma suindicata sarà distribuita a favore dei Consigli di patronato e delle istituzioni aventi per scopo l'assistenza alle famiglie degli internati negli istituti di prevenzione e di pena e ai dimessi dai detti Istituti ».

Mi sembra che questa dizione sia più chiara e più rispondente allo spirito della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; porrò successivamente in votazione gli articoli della proposta di legge con la modifica all'articolo 2, proposta dall'onorevole relatore.

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 633, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, è stanziata nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia la somma di annue lire 300.000.000 per l'assistenza ai dimessi dagli Istituti di prevenzione e di pena e alle loro famiglie ».

(*È approvato*).

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 9 agosto 1954, n. 633, è sostituito dal seguente:

« La somma suindicata sarà distribuita a favore dei Consigli di patronato e delle istituzioni aventi per scopo l'assistenza alle famiglie degli internati negli istituti di prevenzione e di pena e ai dimessi dai detti istituti ».

(*È approvato*).

ART. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio con proprio decreto le occorrenti variazioni.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni sulle applicazioni alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la Corte di cassazione. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (2103).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni sulle applicazioni alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la Corte di cassazione, già stato approvato dalla competente Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Murdaca, ha facoltà di riferire.

MURDACA, *Relatore*. Il disegno di legge, che consta di un unico articolo, è dettato dalla necessità di fare in modo che i ricorsi presentati alla Corte di cassazione, oggi pendenti in maggior numero per effetto delle modifiche da noi apportate lo scorso anno al codice di procedura penale, vengano presi in esame e portati a termine il più rapidamente possibile.

Col provvedimento si prevede la possibilità – sentito il parere rispettivamente del primo presidente e del procuratore generale – di applicare, con il loro consenso, magistrati di Corte di appello alla Corte di cassazione ed alla Procura generale presso la stessa Corte, nella misura di 20 magistrati per la Corte di cassazione e 10 per la Procura generale. A questi si aggiungono anche magistrati di tribunale in numero non superiore a 15 per la Corte e 10 per la Procura generale, lasciando vacanti altrettante sedi ad essi riservate.

Nel secondo capoverso dell'articolo unico si precisa che questi magistrati applicati alla Corte sono destinati, con decreto del primo presidente della Corte di cassazione, a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo. Quindi, soltanto con il parere del primo presidente della Corte di cassazione e soltanto i magistrati di Corte d'appello possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di consigliere della Corte di cassazione e di magistrato della Procura generale. Desidero aggiungere che, dopo che il disegno di legge era stato approvato dal Senato, il competente Ministero, in seguito ad una più completa statistica dei lavori della Suprema Corte e delle necessità della medesima, ha ritenuto che i 20 magistrati di Corte d'appello, che potrebbero essere applicati alla Corte di cassazione, siano in numero insufficiente e quindi propone di elevarne il numero a 30.

La proposta appare logica. Infatti, dato che noi approveremmo l'applicazione di 10 magistrati presso la Procura generale, il numero di 20 magistrati presso la Corte di cassazione, in confronto, sembra esiguo. Accetterei, quindi, questa proposta del Ministero, di elevare da 20 a 30 il numero dei magistrati da applicare alla Corte di cassazione.

Devo altresì far presente che, per questa applicazione, i magistrati interessati devono aver conseguito la promozione per concorso o per merito distinto. Mi pare, questa, una misura abbastanza prudente e cautelativa affinché i magistrati non vengano applicati a funzioni superiori qualora non abbiano tutti i requisiti che devono avere le persone preposte a gradi superiori.

Ciò premesso, vorrei senz'altro invitare gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge accettando la modifica proposta. Solo così si potrà in breve tempo smaltire il gran numero di ricorsi tuttora pendenti a seguito delle modifiche cui accennavo prima.

Rilevo, da ultimo, che nel testo del disegno di legge non si stabilisce l'entrata in vigore della norma. Vero è che l'indicazione potrebbe apparire inutile, atteso che, comunque, la legge entrerebbe in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*. Se, tuttavia, il disegno di legge deve ritornare al Senato modificato, penso che potremmo anche aggiungere tale indicazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AMATUCCI. Desidero sottolineare alla Commissione l'opportunità, già indicata dall'onorevole relatore, di aumentare il numero dei magistrati da 20 a 30. Credo, infatti, che una delle ragioni fondamentali di questo disegno di legge risiede nel fatto che, come attualmente ognuno di noi può constatare, i procedimenti penali dinanzi alla Corte di cassazione subiscono ritardi veramente preoccupanti. Si pensi che vi sono ancora giacenti ricorsi che risalgono al 1950 e al 1951 per i quali non è stata ancora fissata una data per l'udienza di discussione. Ciò spiega facilmente come il ritardo sia del tutto dovuto alla mancanza di un sufficiente numero di magistrati.

Si vorrebbe creare una quarta sezione presso la Corte stessa allo scopo appunto di affrettare lo svolgimento dei ricorsi ed eliminare gradualmente questo enorme ritardo che oggi si constata. Se noi applichiamo 10 magistrati presso la Procura generale e solamente 20 presso la Corte di cassazione, non avremo un numero idoneo allo scopo. Ecco perché aderisco senz'altro, in linea generale, al disegno di legge governativo e in modo particolare all'emendamento che l'onorevole relatore ha indicato.

FORMICHELLA. Non sono d'accordo sul contenuto di questo disegno di legge. La questione che si prospetta non è nuova. In verità devo ricordare qui che quando si procedette alle modifiche del Codice di procedura, lo scorso anno, uno dei temi avanzati fu proprio quello del numero dei ricorsi pendenti presso la Corte di cassazione. Si pensava, appunto, che le modifiche portassero come conseguenza enormi ritardi nell'esame e discussione dei ricorsi stessi. Ad ogni modo non è ancora trascorso un periodo di tempo sufficiente per potere commisurare l'importanza avuta da quelle modifiche nel ritardo che si registra oggi nella discussione dei ricorsi pendenti. Ora, il voler distaccare presso la Corte di cassazione questi magistrati sia pure con certe garanzie – vale a dire quelli che abbiano vinto il concorso, ecc. – secondo il mio parere non risolverebbe ugualmente la situazione che si lamenta. Noi che frequentiamo ogni giorno, si può dire, la Corte di cassazione, sappiamo benissimo che non è la carenza di magistrati che porta al ritardo nella discussione dei ricorsi. Forse il problema potrebbe risolversi con l'istituzione di una quarta sezione penale della Corte di cassazione, per potere smaltire un maggior numero di ricorsi. Ma la causa principale del ritardo, me lo si lasci dire, risiede in parte nel fatto che i magistrati non si occupano e preoccupano molto della discussione. Se noi andiamo alla ricerca di un sostituto procuratore generale per potergli parlare, quasi sempre facciamo dieci volte e inutilmente le pesanti scale del secondo piano di quel palazzo ove ha sede la Corte di cassazione. Se si adattassero un poco questi nostri signori magistrati – persone per altro tutte eminenti cui va senza meno la nostra reverenza – ad esaminare, a studiare i ricorsi e a rimanere un po' più in ufficio, forse ciò potrebbe essere sufficiente per ovviare agli inconvenienti lamentati. Ma se si aumenta il loro numero e non si dà loro il suggerimento di maggiormente interessarsi all'ufficio, non si farà che accrescere il numero dei magistrati nei corridoi, mentre non li troveremo ugualmente mai negli uffici.

Quindi a me pare che non sia proprio il caso di aumentare il numero dei magistrati di venti e tanto meno di trenta unità! Ciò, ripeto, secondo me, non risolverebbe la questione, a meno che non si arrivi, possibilmente, ad una quarta sezione.

Aumentando soltanto il numero dei magistrati, per conto mio, si determinerebbe un inutile aggravio, senza per altro risolvere il problema di fondo. Per queste considerazioni, sono contrario al disegno di legge.

DEGLI OCCHI. Non sarei intervenuto nella discussione, se non lo avesse fatto l'onorevole Formichella. Secondo me, è inopportuno rilevare la maggiore o minore osservanza degli orari – il che, del resto, non è un rilievo di buon gusto – o credere che siano state le modifiche apportate dal Codice di procedura penale a determinare questi ritardi.

PRESIDENTE. Cinquemila ricorsi erano stati decisi in precedenza in camera di consiglio: per essi, ora, non basta più la camera di consiglio!

DEGLI OCCHI. Capisco benissimo; ma io ho l'impressione che la discussione pubblica sia diventata la camera di consiglio. E poi se non se ne mena vanto, non si ha un senso di trepidazione quando si dice che i ricorsi accolti sono ridotti al 2 per cento e le discussioni all'uno per cento!

Quindi, io sono favorevole al disegno di legge; ma vorrei che, con la più sincera riverenza, si segnalassero gli inconvenienti da più parti lamentati. Perché penso che occorrerebbe, ad un certo momento, aumentare il numero delle sezioni e ridurre il numero dei giudici; in quanto si ha qualche volte l'impressione che la relazione non sia illuminatrice, e che la non illuminatrice relazione cada nella quasi universale distrazione!

Ad ogni modo sono, ripeto, favorevole all'aumento del numero dei magistrati.

MURDACA, *Relatore*. I ricorsi pendenti nel luglio 1955, vale a dire prima della modifica apportata al codice di procedura penale, erano 15.219; quelli del gennaio 1956, statistica recentissima, sono 20.917, con un aumento di oltre 5 mila ricorsi pendenti dal luglio 1955 al gennaio 1956. E ciò é dovuto proprio al fatto che essi non si possono esaurire in camera di consiglio, perché mentre nel semestre precedente erano stati esauriti 9.776 ricorsi in camera di consiglio, nel semestre susseguente quelli esauriti erano appena 5.618, con una differenza di circa 4.500 ricorsi; e

questo, appunto, in base alle modifiche apportate al codice di procedura penale.

DEGLI OCCHI. Sarebbe bene, tuttavia, conoscere il numero dei ricorsi prima del decreto di amnistia del 1953. Ritengo, infatti, interessante studiare questi dati.

MURDACA, *Relatore*. Comunque, scopo del disegno di legge è quello da me esposto pocanzi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Dopo che l'onorevole relatore ha anche fatto presente e letto i dati statistici che il Ministero ha fornito, non ho assolutamente nulla da aggiungere. Comprendo le obiezioni formulate dall'onorevole Formichella e, in parte, anche dall'onorevole Degli Occhi; ma queste non mi pare siano attinenti direttamente alla questione, bensì piuttosto ad un problema d'ordine più generale, che per delicatezza non vorrei qui neppure discutere; esse potranno essere prese in debita considerazione in altra sede e ad altro livello, come suol dirsi in questi casi. E questo perché, se l'onorevole Formichella fa presente che in certi casi si fanno non so quante volte le scale senza trovare un sostituto procuratore generale, e l'onorevole Degli Occhi rileva altre deficienze, evidentemente tutto questo non ha relazione col numero dei magistrati. Rimane certo che con il metodo e la tradizione di lavoro che vigono oggi, questa mancanza di magistrati e questa situazione oggettiva, dopo le note modifiche, fanno sì che il Ministero, continuando una tradizione consistente nell'applicare magistrati di corte inferiore alla Cassazione, chieda che questo numero, da 20 venga portato a 30. In fondo si vuole, di fatto, avere una sezione di più, cosa che per altro non si può ottenere se non attraverso tutta quella nota trafila che tutti sanno.

Se, poi, si vuole qui che io mi renda parte diligente presso l'onorevole Ministro affinché egli sappia di questi desideri del Parlamento, indubbiamente questo sarà mio dovere. E ciò, ripeto, nell'ambito e nei limiti della estrema delicatezza che il tema e le persone interessate impongono.

Chiedo, pertanto, che la Commissione voglia votare a favore di questo disegno di legge, almeno per alleviare in parte il male lamentato.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore, nel senso di aumentare da 20 a 30 il numero dei consiglieri d'appello.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione l'articolo così modificato:

«Alla Corte di cassazione ed alla Procura generale presso la stessa Corte possono essere applicati, con il loro consenso, sentiti rispettivamente il primo presidente ed il procuratore generale, magistrati di Corte di appello che abbiano conseguito la promozione per concorso o per merito distinto, in numero non superiore a trenta per la Corte e a dieci per la Procura generale, e magistrati di tribunale in numero non superiore a quindici per la Corte e a dieci per la Procura generale, lasciando vacanti altrettante sedi ad essi riservate. Ai magistrati applicati non compete alcuna indennità.

Con decreto del primo presidente della Corte di cassazione i magistrati applicati alla Corte sono destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo e, se sono magistrati di Corte d'appello, possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di consigliere della Corte di cassazione. Parimenti, con decreto del procuratore generale, i magistrati di Corte di appello applicati alla Procura generale possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale della Corte di cassazione.

L'applicazione non è ammessa e, se già avvenuta, deve essere revocata, nei riguardi dei magistrati che, nel concorso o nello scrutinio per la promozione alla categoria superiore, non siano dichiarati idonei o promovibili per merito distinto.

Oltre i casi previsti dalla presente legge, non sono ammesse altre applicazioni alla Corte di cassazione o alla Procura generale presso la Corte stessa».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Carcaterra ed altri: Modifiche alla tabella allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente i tribunali presieduti da magistrati aventi funzioni di cassazione cui sono assegnati pure un consigliere istruttore e un procuratore della Repubblica aggiunto con funzioni di appello. (Urgenza). (800)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Carcaterra, Troisi, Del Vescovo e Turnaturi, concernente

modifiche alla tabella alligata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente i tribunali presieduti da magistrati aventi funzioni di cassazione cui sono assegnati pure un consigliere istruttore e un procuratore della Repubblica aggiunto con funzioni di appello.

Su questa proposta di legge la Commissione ha già discusso, dichiandosi perplessa circa taluni spostamenti che deriveranno dalla sua approvazione.

Do innanzitutto la parola al relatore perché riassuma la situazione.

BREGANZE, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricordano, ci troviamo nella necessità di disporre di quattro magistrati di Corte di cassazione da destinare quali presidenti e procuratori della Repubblica nei tribunali di Bari e Catania i quali verrebbero elevati, appunto, al grado quarto.

Per far fronte a questa necessità, si prevederebbe di utilizzare un magistrato della Corte di cassazione e tre presidenti di sezione da prendersi a Bari, Catania e Milano. Occorrono inoltre tre magistrati di Corte d'appello da destinare in qualità di procuratori aggiunti a Bari e Catania, e un consigliere istruttore per Bari, in quanto a Catania già esiste.

Attraverso questa operazione, rimangono disponibili un consigliere di Corte d'appello e tre magistrati di tribunale. Il rinvio fu a suo tempo deciso appunto in rapporto alla opportunità di scegliere quelle sedi che presentassero maggiori necessità.

Per quanto sia superfluo il dirlo, osservo che non dobbiamo pensare con ciò di aver risolto completamente il problema, ma di aver solo cercato di ottenere un miglioramento in casi che hanno presentato particolari necessità, mentre, da quanto mi risulta, il Ministro di grazia e giustizia avrebbe in animo di presentare al Parlamento un provvedimento con cui si dà la delega al Governo per la revisione generale degli organici e delle circoscrizionni. Ciò premesso, in sostanza, si darebbe intanto luogo a questa proposta.

Il Consigliere d'appello che rimaneva disponibile si penserebbe di assegnarlo a Venezia, presso quella Corte d'appello, anche atteso il fatto che a breve scadenza verrà ricostituito l'organico della Corte d'appello di Trieste. Ora, siccome è stata Venezia che ha ricevuto in parte i magistrati da Trieste a suo tempo, sarà ancora Venezia che provvederà domani a fornire i magistrati occorrenti a Trieste.

Quanto ai tre magistrati di tribunale, parrebbe necessario che uno rimanesse a Bari, in quanto la proposta di legge originaria non soltanto era determinata dal desiderio di aumentare il prestigio dei magistrati ivi esistenti, ma era formulata anche in considerazione della consistenza effettiva del lavoro da svolgere. Rimarrebbero, però, i sostituti procuratori di Bari e Catania che sarebbero così sostituiti con due procuratori-aggiunti.

Per la destinazione di questi due magistrati, vi sono tre situazioni di particolare bisogno: una indiscutibile, le altre che si presenterebbero in forma alternativa. Quella indiscutibile, come è già stato autorevolmente e con competenza confermato dall'onorevole collega Riccio che ben conosce la zona, sarebbe data dalla pretura di Barra, località alla periferia di Napoli, zona industriale, in cui due magistrati sono oggi oberati di lavoro. L'altro magistrato potrebbe essere assegnato alla pretura di Brescia o a quella di Foggia: entrambe veramente intasate di lavoro. Oggi la pretura di Brescia ha due magistrati di appello in organico e tre pretori. La pretura di Foggia attualmente ha un magistrato di Corte d'appello, 2 pretori-aggiunti e un uditore. Per cercare di contemperare questa doppia esigenza, si proporrebbe di trasferire questo uditore, che oggi è a Foggia, a Brescia, in modo che aumenterebbe l'organico di Brescia di un posto. Nel contempo il Ministero prometterebbe – e ne prendiamo atto – di coprire un posto di magistrato di appello ora scoperto nell'organico di Brescia Per cui avremmo a Brescia due magistrati di appello, tre pretori, ed un uditore. Complessivamente, sei magistrati. Viceversa, il sostituto che sarebbe ora disponibile lo manderemmo a Foggia, ove pertanto si avrebbe un magistrato dirigente e tre pretori e non più l'uditore.

Questa sarebbe la soluzione nel suo insieme che, dopo lunghissimi studi, verrebbe proposta con le conseguenti variazioni di tabelle.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Lo studio fatto dal Ministero, d'accordo con l'onorevole relatore, è stato, in fondo, aderente alla richiesta formulata dalla Commissione nell'ultima seduta.

Questa proposta non risolve tutti i problemi, ma cerca di rispondere alle esigenze qui già sottolineate. Pertanto il Governo è senz'altro favorevole.

PRESIDENTE. Con i proposti emendamenti viene anche modificato il titolo del provvedimento, che sarà del seguente tenore:

« Inclusione dei tribunali di Bari e di Catania fra quelli cui sono addetti magistrati di

Corte di cassazione in funzioni di presidente e di procuratore della Repubblica e magistrati di Corte di appello in funzioni di consigliere istruttore e di procuratore aggiunto della Repubblica ».

Nessuno chiedendo di parlare, esaminiamo ora gli articoli della proposta di legge – nella nuova formulazione concordata – e le annesse tabelle che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

La tabella *L* annessa all'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le tabelle *A* e *B* annesse alla legge 22 aprile 1953, n. 330, e le tabelle *C* e *D* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, sono modificate, per la parte cui si riferiscono, rispettivamente dalle tabelle *A*, *B*, *C*, *D* ed *E* annesse alla presente legge e vistate dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per il tesoro.

La tabella riassuntiva di ripartizione del personale della Magistratura, annessa alla legge 22 aprile 1953, n. 330, è sostituita dalla tabella *F* annessa alla presente legge e vistata dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per il tesoro.

(*È approvato*).

ART. 2.

Ai magistrati che, per effetto della modificazione o della riduzione dell'organico degli uffici indicati nelle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* annesse alla presente legge, risulteranno in soprannumero e dovranno essere trasferiti, entro il termine indicato nell'articolo seguente, ad altra sede, giusta l'articolo 2, comma quarto, del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è attribuita l'intera indennità di missione stabilita dalla legge 29 giugno 1951, n. 489, per il periodo di mesi sei a decorrere dalla data di assunzione del possesso.

(*È approvato*).

ART. 3.

La presente legge avrà completa attuazione entro 90 giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

TABELLA *A*.

Tribunali ai quali sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di presidenti e di procuratori della Repubblica e magistrati di Corte d'appello in funzioni di consiglieri istruttori e di procuratori aggiunti della Repubblica.

SEDI	Magistrati di Corte di cassazione		Magistrati di Corte d'appello	
	Presidente	Procuratore della Repubblica	Consigliere istruttore	Procuratore aggiunto della Repubblica
Bari	1	1	1	1
Catania	1	1	1	1
Omissis.				
Totali . . .	11	11	11	11

Visto: *Il Ministro per la grazia e giustizia* Visto: *Il Ministro per il tesoro*

TABELLA *B*.

Personale giudicante e del pubblico ministero addetto alla Corte di cassazione.

Omissis.

Consiglieri 119

Omissis

Totale . . 164

Omissis.

Visto. *Il Ministro per la grazia e giustizia* Visto. *Il Ministro per il tesoro*

TABELLA *C*.

Personale giudicante e del pubblico ministero addetto alle Corti di appello.

SEDI	Magistrati giudicanti			Pubblico Ministero		
	Presidenti	Presidenti di sezione	Consiglieri	Procuratori Generali	Avvocati Generali	Sostituti Procuratori Generali
Bari	1	4	21	1	—	4
Catania	1	4	21	1	—	6
Milano	1	10	62	1	1	12
Venezia	1	6	29	1	—	6
Omissis						
Totali . . .	22	114	560	22	5	133

Visto *Il Ministro per la grazia e giustizia* Visto. *Il Ministro per il tesoro*

TABELLA *D*.

Personale giudicante e del pubblico ministero addetto ai Tribunali.

SEDI	Magistrati giudicanti				Pubblico Ministero		
	Presidenti	Presidenti di sezione	Consiglieri Istruttori	Giudici	Procuratori della Repubblica	Procuratori Aggiunti della Repubblica	Sostituti Procuratori della Repubblica
Bari	1	5	1	28	1	1	7
Catania	1	7	1	29	1	1	7
Omissis							
Totali . . .	153	240	11	1.660	153	11	448

Visto: *Il Ministro per la grazia e giustizia* Visto: *Il Ministro per il tesoro*

TABELLA *E*.

Magistrati addetti alle Preture.

SEDI	Magistrati di appello in funzioni di pretore	Pretori e aggiunti giudiziari	Uditori vice pretori
Omissis			
Barra	—	3	—
Brescia	2	3	1
Foggia	1	3	—
Omissis			
Totali . . .	121	1.385	200

Visto: *Il Ministro per la grazia e giustizia* Visto: *Il Ministro per il tesoro*

TABELLA *F*.

Tabella riassuntiva di ripartizione del personale della Magistratura.

CATEGORIA	UFFICI								TOTALE
	Corte di Cassazione	Procura Generale presso la Corte di Cassazione	Tribunale superiore acque pubbliche	Corti di Appello	Procura Generale presso le Corti di Appello	Tribunali	Procura della Repubblica presso i tribunali	Preture	
Magistrati di Cassazione .	139	25	1	136	27	11	11	—	350
Magistrati di appello . . .	—	—	—	560	133	393	153	121	1.360
Magistrati di Tribunali e Aggiunti giudiziari . . .	—	—	—	—	—	1.660	448	1.385	3.493
Uditori:									
con funzioni di vicepretori	—	—	—	—	—	—	—	200	200
senza funzioni	—	—	—	—	—	—	—	—	150
Totali . .	139	25	1	696	160	2.064	612	1.706	5.553

Visto. *Il Ministro per la grazia e giustizia* Visto: *Il Ministro per il tesoro*

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte e del disegno di legge esaminati nel corso della odierna seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

AMATUCCI: «Modificazioni alla legge 9 agosto 1954, n. 633, recante norme per l'assistenza ai liberati dal carcere». (2191).

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli. . . . 28
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

CARCATERRA ed altri: «Inclusione dei tribunali di Bari e di Catania fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di presidente e di procuratore della Repubblica e magistrati di Corte di appello in funzioni di consigliere istruttore e di procuratore aggiunto della Repubblica». (800).

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli. . . . 26
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

e del disegno di legge:

«Disposizioni sulle applicazioni alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la Corte di Cassazione». (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2103).

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 22
Voti contrari 7

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Baldassari, Bardanzellu, Berlinguer, Breganze, Buzzelli, Capalozza, Colitto, Concetti, Dante, Facchin, Formichella, Franceschini Giorgio, Fumagalli, Gorini, Martuscelli, Mezza Maria Vittoria, Murdaca, Murgia, Musolino, Ortona, Petrilli, Riccio Stefano, Rocchetti, Schirò, Secreto, Silvestri, Tesauro e Tosato.

La seduta termina alle 17,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI